

Cofinanziato
dall'Unione europeaRegione
Lombardia**Allegato A****REGIONE LOMBARDIA****PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027****ASSE 1 - "UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE"**

**OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 "RAFFORZARE LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA COMPETITIVITÀ
DELLE PMI E LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO NELLE PMI, ANCHE GRAZIE AGLI
INVESTIMENTI PRODUTTIVI"**

AZIONE 1.3.3. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI E

**AZIONE 1.1.3. SOSTEGNO ALL'ATTUAZIONE DI PROGETTI COMPLESSI DI RICERCA, SVILUPPO
E INNOVAZIONE**

BANDO**NEXT FASHION**

**IN ATTUAZIONE DELL'AIUTO SA.119248 COMUNICATO IN ESENZIONE DA NOTIFICA ALLA
COMMISSIONE EUROPEA**



A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	4
A.1 Finalità e obiettivi	4
A.2 Riferimenti normativi.....	4
A.3.a Soggetti beneficiari.....	7
A.3.b Disposizioni per il Partenariato	8
A.4 Dotazione finanziaria	10
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	10
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione	10
B.1.a. Fonte di Finanziamento	10
B.1.b. Entità e forma dell'agevolazione (Regime di Aiuto).....	10
B.1.c. Regime di aiuto	11
B.2 Progetti finanziabili	12
B.2.a Caratteristiche dei progetti.....	13
B.2.b Durata dei Progetti.....	14
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	15
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	19
C.1 Presentazione delle domande.....	19
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse.....	22
C.3 Istruttoria.....	23
C.3.a Modalità e tempi del procedimento	23
C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande	23
C.3.c Valutazione delle domande	23
C.3.d Integrazione documentale	26
C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria	27
C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione.....	27
C.4.a Adempimenti post concessione	27
C.4.b Erogazione dell'agevolazione	28
C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione	30
C.4.d Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi	31
D. DISPOSIZIONI FINALI	32
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari	32
D.1.a Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa	33
D.2 Decadenze, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari	34
D.3 Proroghe dei termini.....	35



Cofinanziato
dall'Unione europea



D.4	Ispezioni e controlli	36
D.5	Monitoraggio dei risultati	36
D.6	Responsabile del Procedimento	37
D.7	Trattamento dati personali	37
D.8	Pubblicazione, informazioni e contatti	37
D.9	Diritto di accesso agli atti	38
D.10	Clausola Antitruffa	39
D.11	Definizioni e glossario	39
D.12	Allegati	42
ALLEGATO 1		43
ALLEGATO 2 Firma Digitale o Elettronica		45
ALLEGATO 3 Istruzioni antimafia		46
ALLEGATO 4 Applicazione dell'imposta di bollo		50
ALLEGATO 5 Istruzioni per la compilazione della dichiarazione ai fini della regolarità contributiva		52

Cofinanziato
dall'Unione europeaRegione
Lombardia

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Il bando "NEXT FASHION" (di seguito, per brevità, Bando) intende sostenere progetti di ricerca e sviluppo, finalizzati a sostenere l'innovazione del settore Moda e Accessorio quale elemento essenziale per la competitività del sistema produttivo regionale. Il Bando si inserisce nell'ambito dell'Obiettivo specifico 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi" a valere sull'azione 1.3.3. "Sostegno agli investimenti delle PMI".

Contemporaneamente, il Bando promuove interventi integrati e sinergici tra imprese per la messa a sistema delle competenze strategiche e delle eccellenze presenti sul territorio, al fine di favorire il trasferimento tecnologico e l'adozione di nuove tecnologie da parte del sistema produttivo lombardo, nell'ambito dell'Azione 1.1.3. "Sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione", Obiettivo specifico 1.1 "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate".

La Giunta regionale, con Deliberazione n. XII/4404 del 20 maggio 2025, ha approvato i criteri attuativi della misura finalizzata in particolare a:

- promuovere la crescita competitiva del settore Tessile, moda e accessorio attraverso il potenziamento delle attività di ricerca e innovazione tecnologica.
- sostenere investimenti strategici per lo sviluppo di innovazioni, con particolare attenzione a quelle radicali di prodotto o di processo.

A.2 Riferimenti normativi

Normativa europea:

- il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria o GBER) e riporta nell'Allegato A la definizione di PMI;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 852/2020 "Tassonomia per la finanza sostenibile", che introduce il principio DNSH – Do No Significant Harm;
- il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e s.m.i. che stabilisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e in particolare l'art.9 "Addizionalità e finanziamento complementare";

Cofinanziato
dall'Unione europea

- il Regolamento (UE) n. 1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n.1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di Coesione;

Normativa nazionale:

- Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 "Disciplina dell'imposta di bollo" e s.m.i.;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59" (GU n.99 del 30 aprile 1998) e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- il Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- il Decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i.;
- il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e in particolare l'art. 52 "Registro nazionale degli aiuti di stato";
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
- il D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)";
- il Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n.155" e s.m.i.;
- l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi

Cofinanziato
dall'Unione europeaRegione
Lombardia

Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

Normativa regionale:

- La Legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1770 del 24 maggio 2011 avente ad oggetto "Linee Guida sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazioni e controllo delle garanzie fideiussorie", ai sensi della Legge regionale 23 dicembre 2010, n.19, articolo 5, comma 1 B);
- la Legge regionale n.1 del 1° febbraio 2012, "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 4664 del 23 dicembre 2015 avente ad oggetto "Semplificazione in materia di costi POR FESR 2014-2020: approvazione delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione", così come aggiornata dalla D.G.R. n. 1162 del 23 ottobre 2023;
- la D.G.R. n. 1430 del 27 novembre 2023 "Approvazione dei programmi di lavoro ricerca e innovazione 2024-2025 e del secondo aggiornamento della strategia di specializzazione intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia";
- la Legge regionale n.20 del 30 settembre 2020 "Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo" con particolare riferimento all'art. 10 "Modifiche alla L.r. 1/2012"; la D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: "Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- la D.G.R. n. 6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Fondo Regionale Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia approvato con Decisione di esecuzione C(2022) 5671 il 1 agosto 2022 (di seguito per brevità, "il Programma Regionale", "il Programma Regionale 2021-2027" o "PR 2021-2027") e di contestuale approvazione dei documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale martedì 20 giugno 2023 (DCR XII/42), nel quale rientra il pilastro n. 4 "Lombardia Terra di Impresa e di Lavoro", ambito strategico 4.1 "Ecosistema imprese", obiettivo strategico 4.1.1 "Sostenere gli investimenti per la transizione green e digitale delle imprese lombarde" e azione 4.1.1.5 "Sostenere la competitività del settore della moda e del settore design"
- il Decreto n. 9842 del 30 giugno 2023 "PR FESR 2021-2027 - Adozione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)" e s.m.i., aggiornato con decreto 9743 del 27 giugno 2024 e in ultimo con decreto 7621 del 29 maggio 2025;
- la deliberazione n. 4404 del 20 maggio 2025 che approva i criteri attuativi della presente misura agevolativa;

Cofinanziato
dall'Unione europea

- la Comunicazione alla UE registrata il 3 maggio 2025 con n. SA.119248 del regime di esenzione di cui alla D.G.R. n. 4404/2025 ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i..

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3.a Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di partecipazione partenariati composti da imprese di qualsiasi dimensione, di cui almeno una PMI (ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. di seguito, il Regolamento GBER).
2. I Partenariati che presentano domanda di partecipazione devono essere formalizzati mediante uno specifico Accordo di Partenariato come da fac-simile reso disponibile su Bandi e Servizi e devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere composti da un minimo di 3 Partner e fino a un massimo di 6 Partner,
 - b) avere come Partner almeno una PMI (definita come da Allegato I del Regolamento GBER);
 - c) i Partner devono essere autonomi tra loro ai sensi delle previsioni di cui all'Allegato I, articolo 3 del Regolamento GBER;
 - d) ciascuna impresa Partner non può, singolarmente, sostenere più del 70% delle spese ammesse per il Progetto;
 - e) ciascun un Partner (identificato da univoco codice fiscale) può far parte di un unico Partenariato, partecipando cioè alla presentazione di un unico Progetto o come Capofila o come Partner.
3. I Partner devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando:
 - a) essere regolarmente costituiti, iscritti e dichiarati attivi nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale); le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell'analogo Registro delle Imprese ove esistente;
 - b) avere una Sede operativa in Lombardia (rilevabile da visura camerale) presso cui svolgere le attività del Progetto, o costituirne una in Lombardia (rilevabile da visura camerale) entro la data di richiesta della prima erogazione (anticipo o saldo); le spese non sostenute nella/e Sede/i operativa/e dichiarata/e non saranno ammesse all'Agevolazione e non saranno riconosciute valide in sede di rendicontazione;
 - c) dichiarare di assicurare la copertura dei costi di gestione e di manutenzione degli investimenti, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria, per un periodo di almeno 3 (tre) anni se PMI o di almeno 5 (cinque) anni se Grandi imprese, a decorrere dal pagamento finale del saldo".



4. Il requisito della dimensione di impresa deve essere mantenuto sino alla data di concessione dell'A agevolazione, ai fini della determinazione dell'intensità di aiuto di cui all'articolo B.1.b comma 2;
5. Sono esclusi dall'A agevolazione i Partner che:
- a) siano attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'articolo 7 c. 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e s.m.i., ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2025 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2024 in vigore dal 01/04/2025);
 - b) siano attivi nei settori esclusi di cui all'articolo 1 del Regolamento GBER;
 - c) rientrino, a livello di codice primario nella sezione A della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2025 e successivo aggiornamento;
 - d) siano imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento GBER;
 - e) non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità della domanda di partecipazione (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità), ove applicabile;
 - f) non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile.

A.3.b Disposizioni per il Partenariato

1. All'interno dei Partenariati deve vigere l'effettiva collaborazione tra i Partner per la realizzazione delle attività relative al Progetto. La prestazione di servizi di ricerca e la messa a disposizione di personale qualificato da parte di soggetti esterni al Partenariato non sono considerate forme di collaborazione effettiva.

Il Partenariato deve essere formalizzato mediante specifico Accordo di Partenariato, che dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti i Partner e caricato nella piattaforma Bandi e Servizi in sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando di cui al successivo articolo C.1.

Non sono ammissibili altre forme di aggregazione tra Partner, differenti dal predetto Accordo di Partenariato che deve necessariamente prevedere:

- l'indicazione del Partner capofila, responsabile dell'attività di coordinamento progettuale e monitoraggio amministrativo nei confronti di Regione Lombardia, con il compito di ottemperare agli oneri procedurali stabiliti dal bando per la presentazione del progetto, nonché agli oneri di trasmissione a Regione Lombardia attraverso la piattaforma Bandi e Servizi della domanda di partecipazione al bando e di tutta la documentazione inerente;
- l'indicazione del ruolo e delle responsabilità di ciascun Partner nella realizzazione del Progetto;
- la chiara definizione degli aspetti relativi alla proprietà, utilizzo e diffusione dei risultati del Progetto;
- l'obbligo a non venir meno all'accordo stesso e agli impegni in esso contenuti, in caso di ammissione all'agevolazione.



2. Il ruolo di Capofila può essere assunto da qualsiasi Partner che nello specifico deve provvedere a:
- a) compilare la domanda di partecipazione al bando sulla piattaforma Bandi e Servizi ed inviarla come specificato al successivo articolo C.1 per conto di tutto il Partenariato;
 - b) realizzare le attività del Progetto di propria competenza dettagliate nell'Accordo di Partenariato e nella scheda tecnica di Progetto;
 - c) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal presente bando e dagli atti ad esso conseguenti e curare la trasmissione della stessa a Regione Lombardia;
 - d) coordinare le attività di realizzazione del Progetto, di rendicontazione e di richiesta delle tranche di erogazione in capo a ciascun Partner e curarne la trasmissione a Regione Lombardia;
 - e) coordinare i flussi informativi verso Regione Lombardia laddove richiesto nel presente bando (in fase di accettazione, richiesta eventuale di anticipo, richieste di variazione, rendicontazione intermedia, rendicontazione finale e trasmissione dei dati di monitoraggio S3 e di monitoraggio in caso di modifica delle tempistiche del cronoprogramma della spesa);
 - f) monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e segnalare tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del Partenariato e/o sulla realizzazione del Progetto;
 - g) fornire tutte le informazioni e le integrazioni, anche di natura documentale, previste dal presente bando, di cui dovesse sorgere la necessità in qualsiasi fase operativa del Progetto.
3. Ciascun Partner deve provvedere a:
- a) predisporre tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e metterla a disposizione del Partner Capofila nei tempi previsti dal presente bando;
 - b) realizzare le attività del Progetto di propria competenza dettagliate nell'Accordo di Partenariato e nella scheda tecnica di Progetto;
 - c) favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al Partner Capofila, agevolando le attività di coordinamento dell'avanzamento delle attività, di monitoraggio, di accettazione, di rendicontazione e trasmissione delle richieste delle tranche;
 - d) laddove previsto, presentare idonea garanzia fidejussoria per la quota di propria competenza ai fini dell'erogazione dell'anticipo secondo le modalità indicate al successivo articolo C.4.b;
 - e) impiegare in modo coerente ed efficiente le risorse finanziarie ottenute ai fini dello svolgimento delle attività di propria competenza nell'ambito della realizzazione del Progetto;
 - f) garantire la massima integrazione e collaborazione effettiva e sinergica con gli altri Partner in modo da ottenere la completa realizzazione del Progetto;
 - g) ottemperare agli obblighi previsti in capo ai Partner beneficiari dell'A agevolazione stabiliti nell'articolo D.1 del bando.

Cofinanziato
dall'Unione europeaRegione
Lombardia

4. I Partner non possono subire variazioni societarie con modifica di codice fiscale o rinunciare al contributo prima della concessione dell'agevolazione, pena l'inammissibilità dell'intero Partenariato.
5. Le variazioni societarie in continuità dei Partner (ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d'azienda, incorporazione, ecc.) e le modifiche della dimensione di impresa che intervengono successivamente alla data del decreto di concessione dell'Agevolazione non hanno impatto sull'Agevolazione già concessa e sul requisito della composizione del Partenariato di cui all'articolo A.3.a comma 2 lettera a).

A.4 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del bando è pari a euro 13.000.000,00 (tredicimilioni/00) e trova copertura nelle annualità di bilancio indicate nella D.G.R. n. 4404/2025 e s.m.i. di stanziamento delle risorse.

La dotazione può essere aumentata, qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

L'agevolazione regionale viene concessa sotto forma di sovvenzione a fondo perduto.

B.1.a. Fonte di Finanziamento

1. Il presente bando è finanziato con risorse dell'Asse I del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia e, in particolare:

- Azione 1.3.3: € 10.000.000
- Azione 1.1.3: € 3.000.000

alle quali il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale concorre con percentuali diverse, così come indicate nella D.G.R. n. 4404/2025 e s.m.i.

La dotazione a valere sull'azione 1.3.3 finanzia esclusivamente le PMI.

La dotazione a valere sull'azione 1.1.3 sarà prioritariamente utilizzata per il finanziamento delle Grandi Imprese e dell'attività di ricerca esclusivamente svolta dalle stesse.

B.1.b. Entità e forma dell'agevolazione (Regime di Aiuto)

1. L'Agevolazione è concessa ed erogata sotto forma di Contributo a fondo perduto nel rispetto delle seguenti percentuali massime di intensità di aiuto (determinate in base alla dimensione d'impresa e alla tipologia di attività di Progetto):
 - a) Piccole imprese: fino al 60% delle spese ammesse per attività di Sviluppo Sperimentale,
 - b) Medie imprese: fino al 50% delle spese ammesse per attività di Sviluppo Sperimentale,



c) Grandi imprese: fino al 40% delle spese ammesse sia per le attività di Ricerca Industriale sia per le attività di Sviluppo Sperimentale.

Intensità di aiuto per tipologia di attività e di soggetto in percentuale delle spese ammesse	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
Ricerca industriale: percentuale base 50%	N.A.	N.A.	fino a 40%
Sviluppo sperimentale: percentuale base 25% a cui aggiungere le seguenti maggiorazioni: - 20% per le Piccole imprese - 10% per le Medie imprese - 15% per tutte le tipologie di imprese a condizione che il Progetto di R&S preveda la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili	fino a 60%	fino a 50%	fino a 40%

- L'A agevolazione concessa a ciascun Partenariato beneficiario non potrà essere superiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e, all'interno di questo massimale, l'A agevolazione massima complessivamente concedibile alle Grandi imprese non può superare i 300.000,00 (trecentomila) euro.
- L'intensità di aiuto è pari a quanto indicato nella tabella riportata al precedente comma 1 a condizione che il Progetto preveda una collaborazione effettiva tra imprese, di cui almeno una PMI, e nessuna impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili. Qualora, a seguito della verifica della rendicontazione di cui al successivo articolo C.4.b oppure a seguito dei controlli di cui al successivo articolo D.4, vengano meno i requisiti di cui sopra è prevista la decadenza parziale per tutti i Partner beneficiari pari alla quota di maggiorazione del 15% dell'A agevolazione concessa a titolo di Contributo per le attività di Sviluppo Sperimentale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 25 punto 6 lett. b), i), primo trattino del Regolamento GBER.

B.1.c. Regime di aiuto

- Le A agevolazioni sono concesse:
 - Per tutte le imprese richiedenti, nel rispetto del Regolamento GBER e, in particolare, nell'alveo dell'articolo 25 e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettere a) e b) (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;
 - In particolare, per le PMI nei limiti stabiliti dall'articolo 25, comma 2, lett. c); comma 3, lett. a), b), d) ed e), comma 5 lett. c), comma 6 lett. a) lett. b) primo alinea del Regolamento GBER sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili fino al 50% per le medie imprese e fino al 60% per le piccole imprese;
 - In particolare, per le Grandi imprese nei limiti stabiliti dall'articolo 25, comma 2, lett. b) e c); comma 3, lett. a), b), d) ed e), comma 5 lett. b) e lett. c), comma 6 lett. b) primo alinea del Regolamento GBER sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili fino al 40%.
- Le A agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle



concesse a titolo "de minimis", nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento.

In ogni caso, per le agevolazioni di cui al presente provvedimento vige il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), fruite o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241.

Per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento, nel rispetto della normativa vigente e della regolamentazione di riferimento.

In ogni caso non è ammessa a finanziamento la spesa che concorre, anche in quota parte, alla realizzazione di un progetto a valere su risorse PNRR.

3. Ciascun soggetto richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
 - attestati di non essere operante nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
4. Nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 del Regolamento GBER, il presente bando non limita la possibilità per i Partner beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti dal Progetto.
5. Le Agevolazioni sono concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti (RNA) in attuazione della L. n. 234/2012 e del Decreto n. 115/2017.

B.2 Progetti finanziabili

Per la realizzazione delle finalità del presente bando, ciascun Progetto deve:

- a) avere ad oggetto attività di Sviluppo Sperimentale, ed eventualmente di Ricerca Industriale, nel settore "Tessile, Moda e Accessorio" finalizzate allo sviluppo di modelli e soluzioni innovative nell'ambito della produzione, del commercio e di servizi efficienti e sostenibili;
- b) offrire a una delle 27 macrotematiche degli 8 ecosistemi (legati alla centralità della persona e dei relativi bisogni in attuazione della L.R. 29/2016) della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027 di cui alla DGR 27 novembre 2023, n. 1430, che ha approvato i programmi di lavoro ricerca e innovazione 2024-2025 e il secondo aggiornamento della strategia di specializzazione intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia";
- c) rispettare gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS con riferimento al criterio DNSH (Do No Significant Harm) per le azioni 1.1.3 e 1.3.3, secondo le modalità indicate al successivo articolo B.3 comma 5.

Cofinanziato
dall'Unione europea**B.2.a Caratteristiche dei progetti**

1. Sono ammissibili i Progetti che comportino attività di Sviluppo Sperimentale, eventualmente integrate da una componente di Ricerca Industriale. L'eventuale attività di Ricerca Industriale è riservata ai partner Grandi imprese.
2. I progetti, finalizzati allo sviluppo di modelli e soluzioni innovative nell'ambito della produzione, del commercio e di servizi efficienti e sostenibili, possono riguardare i seguenti ambiti tematici o ambiti direttamente correlati a:
 - upcycling, inteso come concetto esteso e connesso al recycling;
 - sviluppo di archivi digitali aperti a ricercatori e studenti del settore moda;
 - rigenerazione degli stock;
 - realizzazione di materiali innovativi e/o utilizzo innovativo di materiali, anche con riferimento a dispositivi di protezione personale e/o automazione e connettività sulla pelle.
3. Ciascun Progetto deve altresì:
 - a) essere realizzato nell'ambito della/e Sede/i operativa/e ubicata/e in Lombardia dichiarata/e da ogni impresa Partner in sede di domanda di partecipazione o al più tardi entro la data di richiesta della prima erogazione; a tale/i Sede/i operativa/i deve/devono afferire le spese sostenute e rendicontate per la verifica dell'ammissibilità;
 - b) prevedere un importo di spese ammissibili non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
 - c) essere avviato successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando.
4. Non sono ammissibili Progetti riconducibili alle seguenti esclusioni previste dall'articolo 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e s.m.i.:
 - a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
 - b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'Allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
 - c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
 - d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
 - e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
 - f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
 - g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:



- la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici;
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.
5. Non sono altresì ammissibili Progetti riconducibili ad apparecchi da gioco d'azzardo (di cui all'articolo 4 comma 4 della L.r. n. 8 del 21 ottobre 2013).
6. Con riferimento al requisito della verifica climatica di cui all'art. 73 paragrafo 2 lett. j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e di cui agli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia nel periodo 2021-2027 del DPCoe, Mase, JASPERS del 6 ottobre 2023, i Progetti non sono soggetti a tale verifica, in quanto non finanziano interventi relativi a costruzione di "nuovi edifici" o di "ristrutturazione importante" di edifici esistenti.

B.2.b Durata dei Progetti

1. Le date previste di inizio e termine del Progetto devono essere indicate al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando e devono corrispondere al cronoprogramma contenuto nella Scheda tecnica.

La data prevista di inizio progetto deve essere successiva alla data di invio al protocollo della domanda di partecipazione e deve precedere o coincidere con la data di avvio dei lavori¹.

Il Progetto deve concludersi entro il **termine ultimo** per la realizzazione dell'operazione, ossia 24 (ventiquattro) mesi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione. Entro tale termine, una differenza di oltre 6 (sei) mesi rispetto al cronoprogramma originale dovrà essere motivata nella Relazione finale di Progetto e accompagnata da un cronoprogramma aggiornato delle attività.

¹ per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014 e ss.mm.ii., si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.



2. È fatta salva la possibilità di richiedere una sola proroga fino a 6 (sei) mesi aggiuntivi, decorrenti dal termine ultimo per la realizzazione dell'operazione. Tale istanza rientra tra le variazioni di Progetto e può essere autorizzata dal Responsabile di Procedimento, a fronte di motivata richiesta presentata dal Partner Capofila, nei termini e con le modalità al successivo articolo D.3.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

1. Sono ammissibili le spese sostenute dai Partner, ritenute pertinenti con il Progetto presentato e direttamente imputabili alle attività di Sviluppo Sperimentale e Ricerca Industriale previste nel Progetto medesimo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato e sui fondi SIE.
2. Le spese, ai sensi dell'articolo 25 paragrafo 3 del Regolamento GBER e degli artt. 53 e 55 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:
 - a) spese di personale, rendicontabili mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla D.G.R. n. 4664 del 23 dicembre 2015, così come aggiornata dalla D.G.R. n. 1162 del 23 ottobre 2023, in funzione delle rispettive ore effettivamente lavorate sul progetto, valorizzate in base al costo unitario standard orario pari a euro 36,42; le spese di personale rendicontabili devono essere relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché impiegati per la realizzazione del Progetto; per ciascun addetto è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l'annualità come un periodo continuativo rendicontato a partire dal primo mese di lavoro più i successivi 11 mesi) comprensive di eventuali ore lavorate dal medesimo addetto su altri progetti rendicontati su altri bandi con gli stessi costi standard;
 - b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l'intera quota delle strumentazioni ed attrezzature utilizzate per il Progetto quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del Progetto stesso – in base ai costi di ammortamento calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia; nel caso di beni acquisiti in leasing finanziario, sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, al netto delle spese accessorie (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi), nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è utilizzato per il Progetto con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese;
 - c) i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto;
 - d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al Progetto; tali costi sono calcolati sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria pari al 20%, applicata al totale dei costi ammissibili del Progetto di cui alle precedenti lettere da a) a c).
3. Valgono, inoltre, i seguenti criteri:
 - a) le spese di cui al precedente comma 2 sono ammesse al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo (ad eccezione dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dai Partner beneficiari e non siano



in alcun modo recuperabili dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Partner beneficiari sono assoggettati);

- b) le spese devono essere riferite ad attività avviate tra la data di "avvio dei lavori", coincidente o successiva alla data di inizio del progetto e la data di termine del Progetto, anche considerando l'eventuale proroga; come "avvio dei lavori", ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 23 del Regolamento GBER, si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento (es: prima ora di lavoro effettiva svolta dal personale assegnato al progetto come risultante dai timesheet compilati e caricati a sistema in fase di rendicontazione, ordine d'acquisto, contratto, documento di consegna etc.), a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- c) le spese, per essere ammissibili, devono essere riconducibili alla/e Sede/i operativa/e presente/i in Lombardia dichiarata/e quale/i sede/i di realizzazione del Progetto; le spese di personale, anche con riferimento al lavoro agile nel rispetto della normativa vigente, sono ammissibili qualora dal cedolino o altra documentazione equipollente, atta ad attestare la sussistenza di un rapporto di lavoro fra il Partner beneficiario ed il personale imputato, sia riscontrabile che il personale afferisca alla/le Sede/i operativa/e del Partner beneficiario, dichiarata quale/i Sede/i operativa/e di realizzazione del Progetto stesso nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di attuazione e rendicontazione di cui al successivo comma 6;
- d) le spese, per essere ammissibili, devono
1. essere riferite a titoli di spesa e fatture con data di emissione compresa tra la data di avvio dei lavori e la data di chiusura del progetto, intesa come data di richiesta dell'erogazione, se precedente alla data di termine ultimo per la realizzazione del progetto. Le spese devono anche essere quietanzate (con giustificativo di pagamento) entro gli stessi termini
- oppure
2. essere riferite a titoli di spesa e fatture con data compresa tra l'avvio dei lavori e la data di termine ultimo per la realizzazione del Progetto oppure entro la data indicata nel provvedimento di concessione di eventuale proroga. In questo caso tutte le spese dovranno essere rendicontate e, nel caso di spese rendicontate a costi reali, quietanzate (con giustificativo di pagamento) entro 90 giorni dalla data di termine ultimo per la realizzazione del Progetto, compresa l'eventuale proroga.
- In entrambi i casi come data di quietanza farà fede la data di valuta dell'operazione; per le spese di personale la spesa sostenuta corrisponde alle ore effettivamente lavorate sul Progetto ammesso ad Agevolazione.
4. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
- a) nell'ambito delle spese di personale di cui al precedente comma 2 lettera a) sono esclusi i contratti di tirocinio e stage;
 - b) le ore lavorate (nell'ambito della voce a) "spese di personale" di cui al precedente comma 2) per attività diverse da quelle di Sviluppo Sperimentale e Ricerca Industriale come, ad esempio, la promozione, diffusione dei risultati del Progetto o attività amministrative;
 - c) correlate all'acquisto di mezzi targati;



- d) relative alla formazione del personale;
- e) connesse a commesse interne;
- f) le spese effettuate e/o fatturate al Partner beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento, così definito ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza o ancora altri elementi di collegamento o vincolo o collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela) o le spese che siano effettuate e/o fatturate al Partner beneficiario da soci (persone fisiche o giuridiche) e/o amministratori e/o personale dipendente del Soggetto beneficiario stesso; in sede di rendicontazione, di cui al successivo articolo C.4.c, il Partner beneficiario deve presentare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, la cui veridicità è oggetto di verifica in sede di ispezioni e controlli di cui all'articolo D.4 del presente bando;
- g) la fatturazione delle prestazioni tra Partner dello stesso Partenariato oppure da parte di persone fisiche aventi rapporti di cointeressenza con imprese appartenenti a uno stesso raggruppamento d'impresе a cui i Partner di progetto sono riconducibili.
- h) le spese relative ad adeguamenti e ad obblighi di legge;
- i) le spese per costruzione di nuovi edifici;
- j) le spese relative a manutenzioni straordinarie, adeguamenti infrastrutturali e "ristrutturazioni importanti"²;
- k) le spese per manutenzione ordinaria di strumenti ed attrezzature e servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento;
- l) in attuazione dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e s.m.i. e con riferimento alla voce di spesa di cui alla lettera b) del precedente comma 2, le spese relative a produzione, trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili eccetto:
- la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;

² Per "ristrutturazione importante" si rimanda alla definizione riportata negli "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027" del DPCoe - MASE - JASPERS (6 ottobre 2023): "Per gli interventi di efficienza energetica, in coerenza con quanto definito nel Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD16), è da considerarsi "ristrutturazione importante" quella che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Per tutte le altre ristrutturazioni di edifici (con finalità antisismica o altre finalità), si considera come "ristrutturazione importante" un intervento il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell'edificio. I progetti integrati che prevedano sia interventi di efficientamento energetico sia altri interventi strutturali/funzionali, rientrano nella fattispecie "ristrutturazione importante" qualora il progetto interessi almeno il 25% della volumetria complessiva dell'edificio."



- investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.
- Oltre alle eccezioni sopra richiamate, la spesa di cui al predetto articolo 7 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e s.m.i. è ammissibile solo qualora il Partner possa dimostrare (con adeguato supporto tecnico, da tenere agli atti) che per raggiungere la finalità del Progetto non esistono sul mercato tecnologie che siano conformi con le condizioni previste dall'esclusione (non viene considerata ammissibile una motivazione tecnica basata sul mero costo delle tecnologie); nel caso in cui solo quota parte di una spesa rientri nel caso di esclusione, è possibile ammettere la restante quota parte della spesa;
- m) le spese per incarichi relativi a servizi di carattere continuativo o periodico connessi ad attività ordinarie, quali ad esempio la consulenza fiscale, la consulenza legale, la pubblicità;
- n) i costi relativi ad attività orientate alla commercializzazione (ad es: allestimento punti vendita, sviluppo piattaforme di vendita on line, etc.);
- o) gli oneri finanziari quali deprezzamenti e passività, interessi di mora, interessi passivi, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
- p) le spese di trasporto e spedizione se non ricomprese nella fattura di acquisto;
- q) i dazi doganali;
- r) le spese di viaggio (trasferte e alloggio);
- s) le spese fatturate con un importo imponibile complessivo per ciascuna fattura inferiore a € 1.000,00 (mille/00).
5. Le spese rilevanti ai fini del rispetto del DNSH sono quelle relative a strumentazioni e apparecchiature di cui al comma 2 lettera b) del presente articolo. Tali spese sono da ritenersi conformi al DNSH, e pertanto ammissibili se, nel caso di acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche come classificate nell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del D.lgs. n. 49/2014 e s.m.i., fatte salve le esclusioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto, il produttore (ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n.49/2014) sia iscritto al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.regi-stroaee.it>).

Ai fini della conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di adesione al bando e di rendicontazione. Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di rendicontazione e di controlli.

Cofinanziato
dall'Unione europea

6. Il dettaglio relativo alle singole voci di spesa ammissibili nonché ai criteri e alle regole per la rendicontazione viene trattato nelle "Linee guida di attuazione e rendicontazione" disponibili nella sezione dedicata al Bando "Next Fashion" nell'apposita sezione di Bandi e Servizi, sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea (<https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/bandi#>).

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

1. Il Partner Capofila, individuato nell'Accordo di Partenariato, presenta domanda di partecipazione al bando, in nome e per conto del Partenariato stesso, esclusivamente online sulla piattaforma Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10.30 del 16 settembre 2025 sino alle ore 15.00 del 17 novembre 2025.

2. Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti all'interno di un manuale appositamente predisposto, che è reso disponibile all'interno della piattaforma Bandi e Servizi alla data di apertura del bando.

Prima di presentare la domanda di partecipazione al bando, tutti i Partner del Partenariato devono procedere con la profilazione e registrazione alla piattaforma Bandi e Servizi.

3. L'accesso a Bandi e Servizi per la presentazione della domanda di partecipazione può essere effettuato esclusivamente dal Partner Capofila:

a) avente codice fiscale italiano tramite:

- identità digitale SPID;
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo;

b) non avente codice fiscale italiano, tramite credenziali di accesso appositamente rilasciate.

4. Solo per i soggetti di cui al precedente comma 3 lettera b), la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del Partner Capofila deve:

a) in fase di registrazione: registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma Bandi e Servizi;

b) in fase di profilazione:

- compilare le informazioni anagrafiche del Partner Capofila;
- allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo del Partner Capofila, che rechi le cariche associative.

Segue una fase di validazione delle informazioni di registrazione e profilazione, che può richiedere fino a 16 ore lavorative, durante la quale non è possibile operare sulla piattaforma.

5. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno della piattaforma Bandi e Servizi è a esclusiva cura e responsabilità di ciascun Partner del Partenariato.



6. Al fine dell'inoltro online della domanda, il Partner Capofila deve provvedere a indicare nella domanda un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante per l'invio di tutte le comunicazioni inerenti il bando e ad allegare la seguente documentazione anch'essa caricata elettronicamente sulla piattaforma Bandi e Servizi:

con riferimento al Progetto:

- a) **Accordo di Partenariato**, secondo il facsimile reso disponibile su Bandi e Servizi, sottoscritto con firma digitale o elettronica qualificata del legale rappresentante (o procuratore) di ciascun Partner datata precedente alla presentazione della domanda;
- b) **scheda tecnica di Progetto**, contenente elementi tecnici e di dettaglio e del **cronoprogramma delle attività di Progetto**, nonché dell'elenco per ciascun Partner delle professionalità coinvolte, delle loro competenze e ruolo; la scheda tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale o elettronica qualificata o firma elettronica avanzata del legale rappresentante (o procuratore) del Partner Capofila ma non necessita di apposizione di firma in caso di domanda di partecipazione al bando presentata tramite SPID o CNS o CIE del legale rappresentante del Partner Capofila risultante iscritto nel Registro Imprese ed identificato mediante Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o CNS o CIE;
- c) curricula vitae di non più di 2 pagine (in formato A4 carattere di dimensione 10) dei componenti del team elencati nella scheda tecnica del Progetto; saranno oggetto della valutazione di merito di cui al successivo articolo C.3.c solo le prime due pagine di ciascun curriculum vitae (eventuali pagine successive non saranno prese in considerazione ai fini della predetta valutazione);

con riferimento a ciascun Partner:

- a) ove applicabile³, moduli antimafia scaricati dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilati, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in materia antimafia, e completi dei documenti di identità, in corso di validità, dei dichiaranti;
- b) modulo per il calcolo della dimensione d'impresa, secondo il facsimile reso disponibile su Bandi e Servizi;
- c) modulo dichiarazioni Partner impresa sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da parte del legale rappresentante (o procuratore) del Partner;
- d) solo in caso di sottoscrizione della documentazione da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante del Partner richiedente, copia della procura ai sensi di legge, di un documento d'identità e del codice fiscale del procuratore;
- e) eventuale documentazione comprovante il possesso di un sistema di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto (ad esempio registrazione EMAS, certificazione ISO 14001 e ISO 50001, marchio Ecolabel, Made Green in Italy),

³ I moduli antimafia dovranno essere allegati solo nei casi in cui l'A agevolazione richiesta per singolo Partner sia superiore a euro 150.000,00 (centocinquantomila/00). Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Cofinanziato
dall'Unione europea

per l'attribuzione del relativo criterio di premialità previsto nella griglia di valutazione dei Progetti di cui al successivo articolo C.3.c.;

f) documentazione relativa al bilancio:

per i soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio (ad esempio, S.r.l., S.p.A., SAPA, SCARL, ecc...), eventuale copia del bilancio approvato (comprensivo del verbale di approvazione dell'Assemblea dei soci e relativi allegati) qualora l'ultimo bilancio di esercizio sia stato approvato ma non depositato alla data di presentazione della domanda;

per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio in regime di contabilità ordinaria: ultime due situazioni economico-patrimoniali complete di scritture di rettifica e assestamento, firmate digitalmente o elettronicamente e ultime due dichiarazioni fiscali dei redditi complete di ricevuta di presentazione;

per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio in regime di contabilità semplificata: ultime due dichiarazioni fiscali dei redditi complete di ricevuta di presentazione.

Nell'apposita sezione di Bandi e Servizi verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente bando.

7. Costituisce causa di irricevibilità della domanda la presenza nel Partenariato di un Partner (identificato da univoco codice fiscale) che partecipi ad altro Partenariato con una domanda di contributo inviata al protocollo in data antecedente.
8. Qualora la compilazione della domanda sia effettuata direttamente dal legale rappresentante del Partner Capofila così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 6, il Partner Capofila deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema che viene archiviato nel fascicolo della domanda. Qualora la compilazione della domanda sia effettuata dal legale rappresentante del Partner Capofila che al momento della compilazione non è ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese oppure da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante del Partner Capofila o da Partner Capofila residente negli Stati esteri senza Sede operativa italiana, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 6, il Partner Capofila deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema e riallegarlo su Bandi e Servizi previa sottoscrizione con firma digitale o elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da parte del rappresentante legale (o procuratore) del Partner Capofila stesso. In caso di firma da parte di un procuratore, occorre altresì allegare copia della procura ai sensi di legge, di un documento d'identità e del codice fiscale del procuratore.
9. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando deve essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme



elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.

10. La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. – o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il Partner Capofila deve procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo (articolo 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID, articolo 15 D.Lgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA). Il modulo di presentazione della domanda deve altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione che tutto il Partenariato si trova nella condizione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto tutti i Partner del Partenariato sono soggetti esenti ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. (es. Allegato B ed in particolare per le Società agricole – Allegato B articolo 21 bis, Società cooperative - Allegato B art. 16 e L. n. 427/93 art. 66.6 bis; Cooperative sociali - L. 266/1991 art. 8, ONLUS e federazioni sportive).

11. Le domande sono protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, che si realizza cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura, la piattaforma Bandi e Servizi rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al Partner Capofila via posta elettronica, all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi, completa del numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

12. La domanda trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente bando si considera non ricevibile. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
13. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L.n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1. Il presente bando, attivato secondo una procedura a evidenza pubblica di tipo valutativo a graduatoria (D. Lgs. 123/1998 art. 5 comma 2), prevede un'istruttoria delle domande di partecipazione composto da una verifica di ammissibilità formale e una

Cofinanziato
dall'Unione europea

valutazione di merito. Tale istruttoria si conclude con il decreto di approvazione della graduatoria dei progetti con l'indicazione, per ciascun partner, del contributo massimo concesso.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

1. L'istruttoria delle domande di partecipazione al bando prevede una fase di verifica di ammissibilità delle domande di cui al successivo articolo C.3.b svolta da Finlombarda e, per le domande che la superano, una fase di valutazione tecnica di cui all'articolo C.3.c. a cura di un Nucleo Tecnico di Valutazione, istituito con specifico provvedimento del Direttore Generale della Direzione Turismo, marketing territoriale e moda, che può essere supportato da un'assistenza tecnica selezionata mediante procedura pubblica.
2. L'istruttoria delle domande di partecipazione al bando si conclude con l'adozione del decreto di approvazione della graduatoria finale delle domande ammesse all'Agevolazione e finanziate, ammissibili e non finanziate per esaurimento delle risorse, non ammesse all'Agevolazione, assunto entro un termine massimo di 120 (centoventi) giorni solari e consecutivi decorrenti dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione di cui al precedente articolo C.1 comma 1.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

1. L'istruttoria formale è finalizzata alla verifica di:
 - a) correttezza della modalità di presentazione della domanda;
 - b) completezza, regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal presente bando nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo;
 - c) corretta composizione del Partenariato e sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Partner richiedenti previsti dal bando;
3. Sono ammessi alla successiva valutazione tecnica solo i Progetti per i quali almeno n. 3 Partner (tra cui devono essere obbligatoriamente presenti il Partner capofila e una PMI) abbiano superato l'istruttoria formale e che garantiscano il rispetto del requisito della soglia minima di spese ammissibili di 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro.
4. In caso di esito negativo, il Responsabile del Procedimento dichiara con proprio provvedimento la non ammissibilità della domanda alla valutazione di cui al successivo articolo C.3.c e provvede a darne comunicazione ai Partner richiedenti per il tramite del Partner Capofila. In caso di esito positivo, la domanda è sottoposta a valutazione tecnica.

C.3.c Valutazione delle domande

1. Nella valutazione tecnica di merito, il Progetto sarà valutato esclusivamente sulla base delle attività e spese presentate dai Partner che hanno superato l'istruttoria formale, tenuto conto che non sono ammissibili sostituzioni dei Partner della Filiera nel periodo



intercorrente tra la data della presentazione della Domanda e la concessione dell'Agevolazione.

2. La valutazione tecnica di merito si articola in due momenti sequenziali. In primo luogo, viene verificata la coerenza del Progetto presentato rispetto a una delle priorità della Strategia di Specializzazione intelligente (S3) nonché il rispetto dei criteri di ammissibilità dei progetti di cui al precedente articolo B.2.a commi 2 e 5.
3. In caso di esito negativo della verifica della coerenza e del rispetto dei requisiti progettuali di cui al precedente comma 2, il Progetto non viene ammesso alla successiva fase di valutazione e pertanto non viene ammesso all'Agevolazione.
4. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2, si procede alla valutazione tecnica del Progetto sulla base dei seguenti criteri (con un punteggio complessivo massimo attribuibile pari a 100 punti, al netto delle premialità):

Ambito	Criteri	Elementi di valutazione	Parametri
1. Qualità dell'operazione (da 0 a 25 punti)	Qualità progettuale in termini di coerenza con gli obiettivi del Programma FESR e del bando attuativo (0-15 punti con soglia minima pari a 8)	Coerenza del progetto con gli obiettivi e risultati attesi del Programma FESR e del bando attuativo in termini di potenzialità di migliorare la sostenibilità della filiera moda	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti)
			Insufficiente (4 punti)
			Sufficiente (8 punti)
			Buono (12 punti)
			Eccellente (15 punti)
	capacità di generare effetti in termini di rilancio produttivo e crescita (0-5 punti)	Qualità tecnologica e capacità di generare effetti in termini di rilancio della competitività	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti)
			Insufficiente (1,5 punti)
			Sufficiente (2,5 punti)
			Buono (3,5 punti)
			Eccellente (5 punti)
	sostenibilità e coerenza di tempi e costi di realizzazione (0-5 punti)	Pertinenza e congruità delle spese previste e dei tempi di realizzazione in relazione alla capacità di generare effetti in termini di sostenibilità	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti)
			Insufficiente (1,5 punti)
			Sufficiente (2,5 punti)
			Buono (3,5 punti)
			Eccellente (5 punti)
2. Grado di innovazione dell'operazione (0 – 40 punti)	Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico dei proponenti (0-20 punti)	Grado di innovazione conseguibile grazie ai risultati di progetto in relazione alla sostenibilità della filiera moda (ambientale, etico/sociale) e all'accessibilità dei prodotti eco-friendly ed etici da parte di ampie fasce di consumatori, i.e.	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti)
			Insufficiente (5 punti)
			Sufficiente (10 punti)
			Buono (15 punti)



		sostenibilità del rapporto qualità sostenibile/prezzo)	Eccellente (20 punti)
	Impatto potenziale sui mercati, sulla competitività delle filiere, delle PMI e sul sistema della ricerca (0-20 punti)	Grado di innovazione conseguibile grazie ai risultati di progetto in relazione al livello eco-friendly e di economia simbiotica (a titolo esemplificativo in termini di riduzione degli scarti, utilizzo di materiali non dannosi per l'ambiente, reintegrazione, utilizzo di materiali riciclati o incremento percentuale dell'utilizzo degli stessi, riutilizzo dei materiali e materia prima seconda).	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti)
			Insufficiente (5 punti)
			Sufficiente (10 punti)
			Buono (15 punti)
			Eccellente (20 punti)
3. Qualità dell'organizzazione e capacità dei proponenti (0 - 25 punti)	qualità del team di progetto (0-5 punti)	Esperienze e competenze professionali dei singoli Componenti del Gruppo di Lavoro, adeguate e coerenti con le specifiche funzioni e responsabilità assegnate all'interno del progetto.	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti)
			Insufficiente (1,5 punti)
			Sufficiente (2,5 punti)
			Buono (3,5 punti)
			Eccellente (5 punti)
	capacità organizzativa tecnica e gestionale in relazione agli obiettivi ed al contenuto dell'intervento (0-20 punti)	Esperienze e competenze dei soggetti proponenti nella gestione di progetti complessi, anche in relazione ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e al grado di complementarietà tra le competenze coinvolte	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti)
			Insufficiente (5 punti)
			Sufficiente (10 punti)
			Buono (15 punti)
			Eccellente (20 punti)
4. Qualità e capacità economico-finanziaria (da 0 a 10 punti con soglia minima pari a 6)	Qualità e capacità economico-finanziaria per concorrere sinergicamente agli obiettivi e ai risultati attesi del progetto (0-10 punti con soglia minima pari a 6)	adeguatezza dei partner e del Capofila, in relazione all'apporto di mezzi propri al progetto, anche in termini di macchinari e strumentazione in uso.	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti)
			Insufficiente (3 punti)
			Sufficiente (6 punti)
			Buono (8 punti)
			Eccellente (10 punti)
Totale punteggio massimo assegnabile al netto delle premialità			100,00 Punti

5. Il punteggio di premialità (assegnabile cumulativamente fino ad un massimo di 2 punti complessivi) si aggiunge al punteggio di valutazione, ma non partecipa al raggiungimento della valutazione minima per la ammissibilità di cui al successivo comma 6 lettera b).

Cofinanziato
dall'Unione europeaRegione
Lombardia

Premialità/criteri aggiuntivi	
Sostenibilità ambientale: Adesione di almeno un partner a sistemi di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto (ad esempio registrazione EMAS, certificazione ISO 14001 e ISO 50001, marchio Ecolabel). Tale adesione deve essere valida al momento della presentazione della domanda e attestata mediante la presentazione della documentazione comprovante il possesso del requisito, ossia la certificazione dell'ente accreditato.	2
Rilevanza della componente femminile e giovanile: presenza in almeno uno dei partner al momento di presentazione della domanda di una percentuale maggiore o uguale del 50% della compagine sociale come componente femminile e/o giovanile (inferiore o pari a 35 anni)	2
Totale	4

6. Per essere ammissibili all'Agevolazione, i Progetti devono comunque conseguire:
 - a) un punteggio sufficiente nel criterio "Qualità progettuale" (Ambito Qualità dell'operazione) e nell'ambito del criterio "Qualità e capacità economico-finanziaria";
 - b) un punteggio minimo complessivo nella valutazione pari a 50 punti al netto delle premialità.
7. In caso di parità di punteggio finale tra i Progetti, le domande vengono ordinate in graduatoria per punteggio complessivo (comprensivo delle premialità) secondo i seguenti ambiti dei criteri di valutazione, elencati in ordine di priorità:
 - a) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Grado di innovazione dell'operazione";
 - b) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Qualità dell'operazione";
 - c) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Qualità dell'organizzazione e capacità dei proponenti";
 - d) ordine cronologico di presentazione delle domande.
8. Nell'ambito della valutazione di merito delle domande, viene altresì valutata la coerenza delle spese di Progetto indicate in domanda, con eventuale revisione e decurtazione delle stesse in termini di rideterminazione degli importi e riduzione delle spese ammissibili e dell'Agevolazione concedibile finale. Qualora venisse riscontrato in fase di valutazione di merito che l'importo delle spese ammissibili finali di Progetto sia inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) oppure che l'importo delle spese ammissibili finali per singolo Partner sia superiore al 70% dell'importo complessivo finale del Progetto, il Progetto non viene ammesso all'Agevolazione.
9. La proposta di graduatoria su base comparata approvata dal Nucleo di valutazione è rimessa al responsabile del procedimento per la fase di concessione.

C.3.d Integrazione documentale

- 1.Regione Lombardia e Finlombarda SpA si riservano la facoltà di richiedere al partner Capofila chiarimenti e integrazioni che si rendessero necessari.
- 2.Laddove il bando prevede un termine per adempiere, in caso di documentazione incompleta o mancante nei termini indicati, viene assegnato un ulteriore termine non superiore a 15 giorni solari e consecutivi per l'integrazione, pena inammissibilità con riferimento alla presentazione della domanda di contributo e decadenza, relativamente alle altre fasi del



procedimento.

3. Nella fase di valutazione di merito, basata sulla Scheda tecnica di Progetto, potranno essere richiesti chiarimenti a supporto della documentazione già presentata, ma non elementi integrativi.

C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. A conclusione dell'istruttoria di merito, acquisito l'esito della valutazione del Nucleo Tecnico di Valutazione, salvo diverse valutazioni motivate e/o approfondimenti istruttori, si procede alla verifica della regolarità contributiva e antimafia, se applicabili, nonché del requisito della dimensione di impresa di cui al precedente articolo A.3.a comma 4; subordinatamente all'esito positivo di tali verifiche il Responsabile del Procedimento adotta il decreto di approvazione della graduatoria finale delle domande ammesse all'Agevolazione, nonché delle domande ammissibili ma non finanziate per esaurimento delle risorse e delle domande non ammesse all'Agevolazione. Il provvedimento è pubblicato nella sezione di Bandi e Servizi e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea nella sezione bandi <https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027>.

2. Al fine di ammettere a contributo un progetto parzialmente finanziabile rispetto alle risorse disponibili, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre proporzionalmente il contributo assegnato ai partner.

Inoltre, al fine di un più efficace utilizzo delle risorse, qualora le richieste di contributo da parte delle grandi imprese eccedessero le risorse disponibili per il finanziamento delle stesse (euro 3 ML) e, al contrario, residuassero risorse per il finanziamento delle PMI partner, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre l'intensità di aiuto delle grandi imprese, riproporzionandolo equamente su tutte le grandi imprese, rispetto al contributo da ciascuna richiesto, i cui progetti, per effetto della finanziabilità delle proprie PMI partner, risulterebbero utilmente collocati in graduatoria.

3. A seguito dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, Regione Lombardia trasmette l'esito dell'istruttoria a ciascun Partner Capofila all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in domanda nonché, in caso di ammissione, la comunicazione dell'entità dell'Agevolazione concessa.

4. In caso di presenza in graduatoria di domande ammissibili ma non finanziate per esaurimento della dotazione finanziaria, Regione Lombardia si riserva la possibilità di incrementare, con apposito provvedimento, le risorse come previsto nell'articolo A.4 del bando.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

C.4.a Adempimenti post concessione

1. Il Partner Capofila procede, pena la decadenza dell'intero Partenariato dall'Agevolazione, entro 20 (venti) giorni solari e consecutivi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione, all'accettazione dell'Agevolazione medesima per conto di tutti i Partner beneficiari, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi. Contestualmente deve essere indicata la data di avvio del progetto.



2. Qualora il Capofila non proceda tramite la piattaforma Bandi e Servizi all'accettazione dell'A agevolazione entro il termine di cui al precedente comma 1, il Responsabile del Procedimento procede ai sensi dell'art. C.3.d. comma 2.

C.4.b Erogazione dell'agevolazione

1. L'erogazione del contributo avverrà, a scelta del singolo Partner beneficiario, secondo le seguenti modalità:
- solo per le PMI: in anticipazione facoltativa, richiesta durante lo svolgimento del progetto, seguita da saldo;
 - esclusivamente a saldo.
2. **Anticipo facoltativo, riservato alle PMI:** ciascuna PMI componente del Partenariato può richiedere un anticipo pari al 40% dell'importo concesso nel periodo intercorrente tra la data del **4 giugno 2026 e il 15 luglio 2026**. La richiesta di anticipo deve essere presentata dal Partner Capofila, tramite l'apposito modulo accessibile da Bandi e Servizi, indicando i partner PMI per i quali è richiesta l'anticipazione e il relativo importo. È obbligatoria la presentazione di una Garanzia Fidejussoria, rilasciata da soggetti abilitati (enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), di valore pari all'importo dell'anticipo richiesto.

La Garanzia Fideiussoria deve essere caricata sulla piattaforma Bandi e Servizi:

- a) in copia digitale, qualora sottoscritta digitalmente o elettronicamente dal contraente (il Partner beneficiario) e dal garante;
- b) in versione scannerizzata, qualora sottoscritto con firma olografa su originale cartaceo da parte di contraente e garante; l'originale dovrà essere consegnato direttamente o trasmesso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a Regione Lombardia all'indirizzo: Direzione Generale Turismo, marketing territoriale e moda, Dirigente pro tempore della U.O. marketing territoriale e grandi eventi, Piazza città di Lombardia 1, Milano CAP 20124.

Inoltre, la Garanzia Fideiussoria deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) La fideiussione assicurativa deve essere rilasciata da istituti iscritti all'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Non sono accettate fideiussioni a scalare.
- b) La durata minima della fideiussione deve essere pari ad almeno 36 mesi dalla data di richiesta dell'anticipo.
- c) La fideiussione potrà essere svincolata solo alla liquidazione del saldo.
- d) La garanzia fideiussoria, redatta secondo lo schema di cui alla d.g.r. n. 1770 del 24 maggio 2011, deve prevedere:
 - la chiara indicazione dell'oggetto vale a dire le tipologie di rischio coperte con riferimento al bando;
 - l'obbligo il cui adempimento è garantito dal pagamento di una somma di denaro;
 - l'importo garantito;
 - l'impegno solidale del garante, alla richiesta di Regione Lombardia ed entro i limiti della garanzia, a versare la somma dovuta a seguito dell'incameramento della cauzione;
 - la clausola di "escussione a prima richiesta";
 - le condizioni per l'eventuale rinnovo;



- il foro competente (sempre Milano) con sottoscrizione specifica della clausola.

L'erogazione avverrà entro 80 giorni dalla Richiesta di anticipo, salvo richiesta di integrazioni rispetto alla documentazione trasmessa.

Saldo finale: a seguito della presentazione della Richiesta di saldo da parte del Partner Capofila attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, da effettuarsi entro 90 (novanta) giorni solari e consecutivi dalla data di conclusione del Progetto, Regione Lombardia effettua l'erogazione dell'Agevolazione spettante previa verifica:

- b) del raggiungimento dei risultati progettuali dichiarati sulla base della relazione finale redatta in base al modello messo a disposizione in Bandi e Servizi;
 - c) della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, quietanzate e validate, da parte di almeno 2 Partner beneficiari di cui almeno una PMI, relative alle categorie di spese ammissibili di cui al precedente articolo B.3 a supporto della relazione finale del Progetto;
 - d) di idonea documentazione fotografica atta ad evidenziare che il Progetto sia realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, secondo le modalità individuate al successivo articolo D.1.a;
3. L'erogazione del saldo viene effettuata per ciascun Partner in base alle spese validate e nel rispetto delle intensità di aiuto previste all'articolo B.1.b; in caso di anticipo già erogato, viene corrisposta la differenza tra l'Agevolazione spettante (sulla base delle spese rendicontate e validate) e quanto già anticipato, fino alla concorrenza massima dell'importo concesso o eventualmente rideterminato.

L'erogazione avverrà a fronte della validazione delle spese e della valutazione finale positiva dei risultati di progetto, entro 80 giorni dalla presentazione della Richiesta di saldo, salvo richiesta di integrazioni.

4. In ogni caso, Regione Lombardia procede alle erogazioni, sia in anticipo sia a saldo, previa verifica:
- a) della completezza, regolarità e conformità della documentazione prevista;
 - b) dell'effettiva costituzione di una Sede operativa in Lombardia (risultante da visura camerale), qualora non già comunicata in fase di domanda;
 - c) della regolarità dei versamenti contributivi a mezzo DURC, ove applicabile, valido al momento dell'erogazione. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L.n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).
 - d) dell'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia, ove applicabile;
 - e) che il Partner beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che tale aiuto non sia stato ancora rimborsato (cosiddetto "Impegno Deggendorf");

Cofinanziato
dall'Unione europeaRegione
Lombardia

5. L'esito non favorevole della verifica in tema di certificazione antimafia comporta altresì la decadenza totale dall'A agevolazione concessa al Partner beneficiario.

C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione

1. Ai fini della richiesta di erogazione del contributo in anticipo e/o a saldo, il Partner beneficiario è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi la documentazione debitamente sottoscritta indicata nelle Linee Guida di rendicontazione delle spese ammissibili relative al presente Bando.

2. A chiusura della fase di rendicontazione finale, al soggetto beneficiario viene richiesto di compilare il questionario di valutazione sulle procedure di accesso all'agevolazione e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato (questionario di customer satisfaction) disponibile sul sistema informativo.

3. Ai fini dell'ammissibilità, tutte le spese devono:

a) essere giustificate da fatture/documenti giustificativi originali conservati dai Partner beneficiari, e rendicontati in copia conforme all'originale, che devono recare la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul bando Next Fashion- PR FESR 2021-2027" e riportare il Codice Unico di Progetto generato e comunicato in fase di concessione dell'Agevolazione; in caso di fatturazione elettronica tale dicitura deve essere inserita nello spazio riservato all'oggetto della fattura stessa;

b) derivare, a seconda della natura della spesa sostenuta, da atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini confermati, ordini di servizio, lettere d'incarico, ecc...) da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o della fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto ammesso, i termini di consegna, le modalità di pagamento;

c) essere effettivamente sostenute dal singolo Partner beneficiario e relative ad attività svolte a partire dalla data di avvio del progetto ed entro e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del Progetto stabilito ai sensi dell'articolo B.2.b, tenendo conto di eventuali proroghe concesse;

d) essere riconducibili alla/e Sede/i localizzata in Lombardia dichiarata/e quale sede di realizzazione del Progetto;

e) essere pertinenti e connesse alle attività del Progetto approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese di cui al precedente articolo B.3 e presentate secondo le "Linee Guida di attuazione e rendicontazione".

I Partner beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto, ai sensi dell'articolo 74 comma 1 lett. a.i) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i..

Il pagamento delle spese deve avvenire tramite modalità idonee, quali, a titolo esemplificativo bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente.

Inoltre, ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la



normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione e l'erogazione di contributi pubblici.

C.4.d Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

Nel caso in cui si riscontrino necessità di variazioni di progetto e/o di Partenariato, queste vanno comunicate dal Capofila al Responsabile del Procedimento per approvazione, secondo le modalità che seguono. Nello specifico, sono possibili:

- **Modifiche delle attività rispetto al progetto approvato in sede di concessione**, sono ammesse solo successivamente alla concessione del contributo e soggette all'autorizzazione preventiva da parte dell'Amministrazione, previa valutazione da parte del Nucleo di Valutazione, del quale recepisce gli esiti istruttori; in ogni caso non sono ammesse modifiche al piano economico/finanziario di progetto;
- **Modifiche della composizione del Partenariato**: sono ammesse solo successivamente alla concessione del contributo e soggette all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione la variazione della composizione del partenariato, la variazione del capofila e la variazione di requisiti di ammissibilità soggettivi di uno o più partner. **La sostituzione di uno o più partner** deve essere comunicata dal Capofila, anche se uscente, e rispettare le seguenti condizioni:
 - può essere presentata entro e non oltre 60 giorni precedenti la data prevista di termine di progetto, eventualmente prorogato;
 - la richiesta di sostituzione non può riguardare più di un terzo dei Partner, arrotondati per difetto;
 - la sostituzione del Partner avviene con un soggetto avente la medesima natura in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo A.3.

Il nuovo Partner sarà oggetto di un'istruttoria formale e di merito tecnico, in relazione alla sua partecipazione al progetto e al team di progetto.

La rinuncia del Partner potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- venga garantito che il Partenariato, dopo la fuoriuscita del partner rinunciatario, sia composto da almeno due imprese di cui almeno una di dimensione PMI;
 - venga garantito in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi del Progetto;
 - i rimanenti Partner si assumano la responsabilità di proseguire le attività del Progetto e di sostenere le relative spese ammissibili in capo al Partner fuoriuscito dal Partenariato, procedendo ad una redistribuzione delle stesse, senza attribuzione di ulteriori contributi.
- **Variazioni riguardanti i singoli componenti il partenariato**. Ogni variazione di elementi costitutivi e/o caratteristiche di uno o più partner, o di persone fisiche ad essi connesse, deve essere comunicata all'Amministrazione dal Capofila, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'evento. A solo titolo esemplificativo: variazione della ragione sociale, della compagine sociale, della sede legale e/o operativa, della pec, dell'attività svolta, del rappresentante legale, dell'amministratore unico e/o di consiglieri e sindaci.

A seguito di istruttoria preliminare, l'Amministrazione comunicherà al Capofila se tale variazione necessita di provvedimento espresso di autorizzazione, in quanto comporta la rivalutazione degli elementi di ammissibilità di progetto.

- **Richiesta di Proroga**: la possibilità di proroga pari al massimo a 6 mesi aggiuntivi rispetto al termine ultimo previsto per la conclusione del progetto è disciplinata dal paragrafo



D.3. La richiesta di proroga, adeguatamente motivata, deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni precedenti la data di termine ultimo per la conclusione del progetto ed è soggetta all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Tutte le richieste di variazione dovranno pervenire tramite l'apposita sezione del sistema informativo Bandi e Servizi esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti gli elementi/documentazione a supporto della verifica. Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare del contributo concesso.

Non è considerata una variazione di progetto la rendicontazione parziale delle spese previste dal Piano economico di progetto presentato e ammesso all'agevolazione; il Progetto si intenderà realizzato nel caso in cui vengano regolarmente rendicontate e, quindi, validate spese pari almeno al 60% del piano economico stesso, fatti salvi gli obblighi, di conformità alle finalità originali e di rispetto dei termini di realizzazione. In tali casi il Responsabile del Procedimento procederà a rideterminare il contributo concesso.

Nel caso in cui le spese rendicontate e validate risultino inferiori al 60% del costo totale di progetto approvato e/o si riscontrassero variazioni delle singole voci di spesa di progetto in misura +/- 30% rispetto al valore ammesso nel piano economico inizialmente approvato, il contributo potrà essere proporzionalmente rideterminato dal Responsabile del Procedimento, solo se effettuata una valutazione da parte del Nucleo di Valutazione che attesti l'effettiva realizzazione del progetto, in coerenza con contenuto e risultati previsti.

L'Agevolazione viene, altresì, rideterminata qualora la spesa validata a seguito di verifica della rendicontazione determini che un Partner sostenga più del 70% delle spese complessive ammesse e approvate (così come indicato all'art. B.1.b, comma 4).

Qualora l'Agevolazione erogata in anticipazione risulti di importo superiore all'Agevolazione rideterminata con provvedimento regionale, si procede al recupero delle somme, secondo le modalità e le tempistiche definite nel provvedimento del responsabile del procedimento competente. Le Agevolazioni di cui al presente bando godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 5 del D. Lgs. n. 123/98.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

Ai fini della concessione ed erogazione dell'Agevolazione, Ciascun Partner beneficiario, anche per il tramite del Partner Capofila, è tenuto al rispetto degli specifici obblighi di seguito riportati nonché da ulteriori obblighi previsti dalla normativa che regola i fondi SIE e, in particolare:

- al rispetto di tutte le condizioni previste nel Bando;
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando, salvo proroga concessa ai sensi del paragrafo D.3;

Cofinanziato
dall'Unione europea

- non alienare, cedere o distrarre i beni e le opere oggetto di agevolazione nei 5 (cinque) anni successivi alla concessione del contributo;
- a rispettare quanto previsto in termini di stabilità delle operazioni dall'art. 65 Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- a conservare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data del provvedimento di erogazione del saldo finale, la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate, ivi compresa - ove pertinente - la documentazione attestante il rispetto del principio DNSH;
- a comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali variazioni previste al paragrafo C.4.d;
- ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- a fornire rendiconti sullo stato di realizzazione delle attività, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le modalità definite da Regione Lombardia;
- a collaborare in eventuali attività volte all'analisi dell'impatto della misura nel suo insieme e dei risultati conseguiti dai singoli Progetti finanziati, oltre che in attività orientate alla valorizzazione dei risultati;
- a fornire una scheda di sintesi iniziale e finale del Progetto da pubblicare sul sito di Regione Lombardia al fine di dare diffusione dei risultati delle attività;
- a collaborare e accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto;
- a fornire i dati relativi alle informazioni necessarie per il monitoraggio della Strategia di Specializzazione intelligente (S3) con riferimento ai singoli Partner ed alle attività del Progetto (es. possesso di certificazioni, team dedicato alla ricerca, ecc.) e alle attività del Progetto (S3, collaborazioni esterne, progetti sinergici stimati, innovazione di processo e/o prodotti programmate, pubblicazioni tecnico-scientifiche stimate, ecc.).

Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra comporta la decadenza dal diritto all'agevolazione secondo le previsioni di cui all'articolo D.2 "Decadenze, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari".

D.1.a Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

1. Ciascun Partner beneficiario è tenuto ad evidenziare che il Progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. articoli 46, 47, 50 e Allegato IX.
2. Nello specifico, il Partner Capofila e ciascun Partner beneficiario devono garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili al sito:
<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiasfesr2021-2027/comunicare-il-programma-3>
Nell'ambito di tali attività, ciascun Partner beneficiario deve informare il pubblico in merito al sostegno ottenuto dai Fondi SIE, fornendo, sul proprio sito web (ove questo esista), una breve descrizione del Progetto comprensiva delle finalità e dei risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea.



3. Ciascun Partner beneficiario deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla richiesta di erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione di cui al precedente articolo C.4.c.
4. Maggiori informazioni e approfondimenti, possono essere richieste alla seguente casella mail comunicazione-fesr21-27@regione.lombardia.it.
5. Inoltre, laddove applicabile, ciascun partner è tenuto a indicare gli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato in attuazione della Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129).

D.2 Decadenze, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari

Con provvedimento del Responsabile del procedimento, il progetto, e quindi il Partenariato, è dichiarato decaduto dal beneficio del contributo nei seguenti casi:

1. mancata accettazione del contributo concesso o rinuncia del partenariato al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, che dovrà essere comunicata dal capofila;
2. qualora il Partenariato risulti composto da meno di due imprese di cui almeno una PMI, anche a seguito della decadenza dal beneficio del contributo di singoli partner beneficiari;
3. realizzazione non coerente, nel contenuto e negli obiettivi, rispetto al progetto approvato ed alle dichiarazioni rese;
4. quando non vengano rendicontate e validate spese pari almeno al 60% delle spese ammissibili e/o si riscontrassero, al termine della verifica delle spese effettivamente sostenute, variazioni delle singole voci di spesa validate di progetto in misura +/- 30% rispetto al valore ammesso nel piano economico inizialmente approvato e il Progetto non sia ritenuto rideterminabile secondo le previsioni di cui al paragrafo C.4.d.

Con provvedimento del Responsabile del procedimento il singolo beneficiario componente del partenariato è dichiarato decaduto dal contributo concesso nei seguenti casi:

1. rinuncia al proseguimento delle attività con contestuale rinuncia totale al contributo;
2. mancato rispetto della normativa in materia di aiuti di stato, ove applicabile;
3. perdita, nel periodo di realizzazione del Progetto, dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui al paragrafo A.3, con esclusione del requisito dimensionale d'impresa e di impresa in difficoltà;
4. mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente punto D.1 in assenza di cause di forza maggiore, impreviste e imprevedibili;
5. mancanza di sede operativa attiva in Lombardia al momento della prima richiesta di erogazione del contributo;
6. impossibilità a realizzare le attività di progetto a seguito di cessazione dell'attività in caso di assoggettamento, nel periodo di realizzazione del Progetto e prima della richiesta dell'erogazione del saldo del contributo a procedure concorsuali, ivi inclusa, ove del caso, l'amministrazione straordinaria, messa in liquidazione anche volontaria, cessione dei beni ai creditori e la modifica dell'attività da parte del singolo beneficiario, nonché

Cofinanziato
dall'Unione europea

qualora lo stesso versi in una situazione di difficoltà come definita dall'art. 2 comma 18 del Regolamento GBER.

Qualora si verifichi la decadenza dal contributo di un singolo partner il partenariato dovrà concludere le procedure previste al punto C.4.d, entro 60 gg dal provvedimento di decadenza.

Regione Lombardia darà tempestiva notizia al capofila relativamente alla decadenza sopravvenuta di uno o più partner del partenariato rappresentato.

Al singolo soggetto beneficiario è revocato totalmente o parzialmente il beneficio del contributo qualora, successivamente alla realizzazione del Progetto, si verifichi uno dei seguenti casi:

- i beni oggetto dell'investimento vengono alienati, ceduti o distratti e/o l'attività produttiva cessata o rilocalizzata fuori dal territorio lombardo, entro un periodo di 3 (tre) anni successivi al pagamento del saldo nel caso di PMI o di 5 (cinque) anni nel caso di grandi imprese, secondo quanto stabilito dall'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- mancata conformità al principio do no significant harm - DNSH: nel caso di acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche come classificate nell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del D.lgs. n. 49/2014 e s.m.i., fatte salve le esclusioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto, qualora il produttore (ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n.49/2014) non sia iscritto al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it/>);
- i Soggetti Beneficiari non conservino, per un periodo di almeno 5 anni dalla data del provvedimento di erogazione del saldo del contributo, la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate, ivi compresa - ove pertinente - la documentazione attestante il rispetto del principio DNSH;
- non vengano consentiti i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto.

A fronte dell'intervenuta revoca o decadenza dal beneficio del contributo, i singoli beneficiari sono tenuti a restituire il contributo o comunque la quota di contributo già erogato, aumentato degli interessi legali maturati a partire rispettivamente dalla data della revoca o dalla data di erogazione del contributo.

Le modalità e le tempistiche di restituzione saranno definite nel provvedimento di revoca o di decadenza del responsabile del procedimento competente. Le Agevolazioni di cui al presente bando godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 5 del D. Lgs. n. 123/98.

D.3 Proroghe dei termini

Il Progetto deve concludersi entro il **termine ultimo** per la realizzazione dell'operazione, ossia 24 (ventiquattro) mesi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione. È fatta salva la possibilità di concessione di una sola proroga fino a 6 mesi aggiuntivi, rispetto a tale termine, a cura del Responsabile del procedimento.

La richiesta deve pervenire dal capofila del Partenariato ed essere accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità e le cause imprevedibili, impreviste o di forza

Cofinanziato
dall'Unione europeaRegione
Lombardia

maggiore con allegato un cronoprogramma aggiornato. La richiesta dovrà essere presentata attraverso la piattaforma Bandi e servizi entro e non oltre il sessantesimo giorno precedente il termine ultimo di realizzazione di progetto.

D.4 Ispezioni e controlli

I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti al fine di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal bando nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

D.5 Monitoraggio dei risultati

I soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere a tutte le richieste di informazioni, a fornire dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, Commissione Europea in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., per effettuare il monitoraggio dei Progetti agevolati.

I Soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite la piattaforma Bandi e Servizi, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, anche di rendicontazione, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto di e gli impatti trasversali generati.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g, della L.R. 1/02/2012, n.1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

Indicatori di output:

RCO01 Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie)

RCO02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni

Indicatore di risultato:

- RCR02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)

Indicatori di realizzazione

- Numero di imprese che partecipano a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori della green economy o in altri settori con benefici sull'ambiente
- Numero di imprese dotate di sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001) e/o sistemi di gestione dell'energia (ISO 50001); percentuale sul totale delle imprese finanziate (%)
- Numero di progetti che riguardano prodotti, servizi e tecnologie verdi.



D.6 Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento per le attività di "Selezione e concessione" è il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Marketing territoriale e Grandi eventi e, a partire dal 1 luglio 2025 il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Sviluppo delle filiere del turismo, del design e della moda, appartenente alla Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

Il Responsabile del Procedimento per le attività di "Verifica documentale e di liquidazione della spesa" è il Dirigente pro-tempore della Struttura Giuridico, controlli e liquidazione delle agevolazioni, appartenente alla Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente bando.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati viene pubblicata sul BURL, sul Portale Bandi e Servizi (<http://www.bandi.regione.lombardia.it>), sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea <https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiasfesr2021-2027>, nonché sulla piattaforma Open Innovation (<http://www.openinnovation.regione.lombardia.it>).

Le richieste di informazione e/o i chiarimenti relativi al presente Bando possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica: marketingterritoriale@regione.lombardia.it.

Le specifiche richieste di informazioni inerenti le modalità di attuazione e di rendicontazione dei progetti possono essere inviate a : rendicontazioni_nextfashion@finlombarda.it.

3. Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato, dalle 08.00 alle 20.00, esclusi i festivi.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della LR n.1/2012, si rimanda alla Scheda informativa* di seguito riportata (la scheda riassuntiva non ha valore legale. Per i contenuti completi e vincolanti della misura si rinvia al bando nella sua interezza):

TITOLO	NEXT FASHION
DI COSA SI TRATTA	Finanziamento di progetti di Sviluppo Sperimentale, e Ricerca Industriale, nel settore "Tessile, Moda e Accessorio" finalizzati allo sviluppo di modelli e soluzioni innovative nell'ambito della produzione, del commercio e di servizi efficienti e sostenibili.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Partenariati composti da minimo 3 e massimo 6 imprese, di cui almeno 1 PMI.
DOTAZIONE FINANZIARIA	Euro 13.000.000
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Contributo a fondo perduto di diversa intensità a seconda della dimensione d'impresa.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Regolamento GBER art. 25.



PROCEDURA DI SELEZIONE	L'assegnazione del contributo avviene sulla base di una procedura valutativa a graduatoria (D.Lgs 123/98, art.5).
DATA DI APERTURA	16/09/2025
DATA DI CHIUSURA	17/11/2025
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata, previa profilazione e registrazione dei soggetti Partner, pena la non ricevibilità, dal Partner Capofila obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo di Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it . Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda viene considerata esclusivamente la data e l'ora di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione al bando tramite Bandi e Servizi.
CONTATTI	Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere ad Aria S.p.A. alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta a Regione Lombardia al seguente indirizzo di posta elettronica marketingterritoriale@regione.lombardia.it .
(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.	

D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dalla Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

Regione Lombardia

Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda

U.O. Sviluppo delle filiere del turismo, del design e della moda

PEC: turismo_moda@pec.regione.lombardia.it.

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;

Cofinanziato
dall'Unione europeaRegione
Lombardia

- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

Per l'inoltro via mail, i costi omnnicomprensivi a carico del richiedente sono i seguenti:

- da 1 a 10 pagine euro 0,50;
- da 11 a 20 pagine euro 0,75;
- da 21 a 40 pagine euro 1,00;
- da 41 a 100 pagine euro 1,50;
- da 101 a 200 pagine euro 2,00;
- da 201 a 400 pagine euro 3,00;
- maggiore di 400 pagine euro 4,00.

Per i costi di riproduzione documenti a seguito istanza accesso agli atti dal 7 luglio 2022 è stata attivata sul portale PagoPa la modalità di pagamento degli importi dovuti.

L'accesso agli atti avviene con le modalità e i tempi previsti nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 16 della Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

D.10 Clausola Antitruffa

Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente bando.

D.11 Definizioni e glossario

Ai fini del presente atto si intende per:

- **"Agevolazione"**: contributo concesso ed erogato ai sensi del presente bando;
- **"Avvio del Progetto"**: la data di inizio progetto che coincide o precede la data del primo impegno giuridicamente vincolante del singolo soggetto beneficiario (es. contratto) inerente la realizzazione del progetto. Tale data, comunque successiva alla data di presentazione della domanda, è evidenziata dal Capofila nella Richiesta di agevolazione e confermata dal cronoprogramma presente nella Scheda tecnica di Progetto;
- **"Bando"**: il presente avviso, con i relativi allegati;
- **"Bandi e Servizi o Sistema informativo"**: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente bando, accessibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it;
- **"Capofila"**: è uno dei partner impresa che compongono il partenariato e presenta la domanda a nome del partenariato stesso. E' responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo nei confronti di Regione Lombardia e si occupa di monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e di segnalare tempestivamente



eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del Partenariato e/o sulla realizzazione del Progetto di R&S.

- **"DNSH": acronimo di "Do No Significant Harm"** (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060, il quale sottolinea che "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo": nella fattispecie le indicazioni relative agli impatti in termini di DNSH sono contenuti per ciascuna azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo;
- **"Firma elettronica"**: ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".
- **"Garanzia fidejussoria"**: il presente Bando prevede che il soggetto che faccia richiesta di anticipazione (pari al massimo al 40%) del contributo complessivo concesso, produca una idonea fidejussione prestata a favore di Regione Lombardia da enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). La garanzia fidejussoria deve essere di importo pari alla quota di contributo richiesta quale anticipazione maggiorata degli interessi legali vigenti calcolati fino alla liquidazione del progetto.
- **"Grande Impresa"**: impresa che non soddisfa i criteri di cui all'allegato I ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- **"Impresa in difficoltà"**: l'impresa che, ai sensi dell'articolo 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

Cofinanziato
dall'Unione europea

- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
e
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
- **"Intensità di aiuto"**: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- **"Partenariato"**: insieme dei soggetti proponenti (Partner) il Progetto di R&S vincolati tra di loro dall'Accordo di Partenariato;
- **"PMI"**: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014, che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36);
- **"Progetto"**: il progetto per il quale si richiede il contributo;
- **"Ricerca industriale"**: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- **"Sede operativa"**: qualsiasi unità locale, con sede in Regione Lombardia, in cui la PMI svolga un'attività produttiva o un'offerta di servizi e nella quale viene realizzato il progetto di cui all'articolo B.2 del presente bando; a tale sede devono afferire le spese sostenute per la realizzazione del progetto nel rispetto dei requisiti di ammissibilità della spesa di cui al presente bando;
- **"Soggetto beneficiario"**: il soggetto destinatario dell'agevolazione concessa a valere del presente bando, ossia la PMI che, a seguito della presentazione di un progetto vengono ammesse ad agevolazione;

Cofinanziato
dall'Unione europeaRegione
Lombardia

- **"Soggetto richiedente"**: ogni PMI, Grande Impresa che abbia presentato domanda di partecipazione al presente Bando in Partenariato con altri soggetti;
- **"Spesa effettivamente sostenuta"**: la spesa sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Soggetto beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del Soggetto beneficiario;
- **"Sviluppo sperimentale"**: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
- **"Termine del progetto"** (data prevista): la data stimata di termine del progetto evidenziata dal soggetto richiedente nella Richiesta di agevolazione e confermata dal cronoprogramma presente nella Scheda tecnica di Progetto.
- **"Termine ultimo per la conclusione del progetto"**: corrisponde alla data del provvedimento di concessione dell'Agevolazione incrementata di 24 mesi.

D.12 Allegati



ALLEGATO 1

(*) INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 per il servizio

BANDO "NEXT FASHION"

Il presente documento ha lo scopo di informarla circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati al fine di erogazione di contributi per Sostegno a progetti di ricerca e sviluppo finalizzati all'introduzione di innovazione nei processi di sviluppo delle imprese del settore Tessile, moda e accessorio	Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare ai sensi: - dell'art. 6 (1) lett. e) del GDPR; - dell'art. 2-ter del Codice Privacy; - Regolamento (UE) n. 1060/2021; - dell'art. 2 della Legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014, "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" - Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo", art. 71	Dati comuni: - nome, cognome, codice fiscale, indirizzo (residenza, e-mail, PEC), IBAN, data e luogo di nascita, n. telefono, ID online, Dati contabili e reddituali relativi alla ditta individuale - nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, residenza, recapito telefonico, email del legale rappresentante di soggetto giuridico - nome, cognome, n. di telefono ed email delle persone fisiche delegate dalle persone giuridiche

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quali il Ministero delle imprese e del made in Italy per il caricamento delle informazioni sulla piattaforma RNA.

Cofinanziato
dall'Unione europeaRegione
Lombardia

I Suoi dati personali saranno oggetto di pubblicazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, artt. 26 e 27, e del Regolamento (UE) 2021/1060, art. 46.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato Finlombarda S.p.A. per l'istruttoria delle pratiche e ARIA S.p.A. come Responsabile del trattamento per la gestione e manutenzione della piattaforma informatica Bandi e Servizi e del sistema di gestione documentale EDMA.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati dalla data di presentazione della domanda fino al quinto anno a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta certificata: turismo_moda@pec.regione.lombardia.it;

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Cofinanziato
dall'Unione europeaRegione
Lombardia**ALLEGATO 2 Firma Digitale o Elettronica**

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25, 3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare, l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) è connessa unicamente al firmatario;
 - b) è idonea a identificare il firmatario;
 - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
 - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Nei bandi in emanazione dal 1° gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.



ALLEGATO 3 Istruzioni antimafia

- Il Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.) impone alle Pubbliche Amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia (comunicazione e informazione antimafia) prima di adottare provvedimenti di erogazione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro (artt. 83, c. 3, lett. e) e 91, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 159/2011, come mod. dalla l. n. 27/2020).
- Ai fini del rilascio della certificazione antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica, il soggetto interessato è tenuto a presentare:
 - la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA;
 - la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 159/2011 per tutti i soggetti elencati all'art. 85, commi da 1 a 2-quater, del d.lgs. n. 159/2011 e i loro familiari conviventi.
- Acquisite tali dichiarazioni, Regione Lombardia procede alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
- Fino al 31 dicembre 2021, si procede alla concessione e/o erogazione del contributo in attesa degli esiti delle verifiche antimafia. Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, il contributo è corrisposto sotto condizione risolutiva, con vincolo di restituzione laddove le verifiche antimafia diano esito positivo (art. 3, d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020).
- Il rilascio del contributo è condizionato all'acquisizione di idonee forme di garanzia per il recupero delle somme che dovessero risultare successivamente come illegittimamente percepite.

La documentazione antimafia è richiesta per tutte le attività organizzate in forma di impresa. Ai fini antimafia, il requisito dell'imprenditorialità (sia essa commerciale o anche socia-le) ricorre quando una determinata attività sia condotta:

- a) anche con metodo esclusivamente economico, cioè finalizzato a coprire solo i costi di gestione;
- b) in maniera non occasionale, con la precisazione che vanno considerati come non occasionali anche le attività a carattere stagionale;
- c) con un minimo di organizzazione dei fattori produttivi diversi dal lavoro personale o di quello dei propri familiari.

Tempi di presentazione della documentazione antimafia

La verifica antimafia è presupposto della concessione del contributo (art. 83, d.lgs. n. 159/2011). La verifica è effettuata nella fase di concessione del finanziamento nonché in fase di erogazione, laddove quest'ultima intervenga oltre il periodo di validità della documentazione acquisita in sede di concessione.

Nel caso di contributi erogati in tranches pluriennali, la documentazione antimafia è acquisita per i pagamenti di rate successiva alla prima, qualora questi ultimi siano



subordinati alla preventiva verifica di determinate condizioni o presupposti e non possano essere considerati meramente esecutivi del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento.

Schema controlli antimafia

I controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni	
Art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 *(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)	
Impresa individuale	Titolare dell'impresa direttore tecnico (se previsto) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
	membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 3.m familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	Legale rappresentante Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) socio (in caso di società unipersonale) membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001; familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	tutti i soci direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	soci accomandatari direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti)



	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	coloro che le rappresentano stabilmente in Italia direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell'impresa familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Società di persone (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata Direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	legale rappresentante componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti)*** ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	legale rappresentante eventuali componenti dell'organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) ** direttore tecnico (se previsto) imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione)** membri del collegio sindacale (se previsti) *** familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5



Raggruppamenti temporanei di imprese	tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti)** familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u>	Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione anti-mafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società sociale, alle persone fisiche che, direttamente o indiretta-

Legenda:

***Ulteriori controlli:** si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall'art. 2477 del c.c., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 8 giugno 2011, n. 231.

****Per componenti del consiglio di amministrazione** si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

***** Per sindaci** si intendono sia quelli effettivi che supplenti.



Concetto di “familiari conviventi”

Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “chiunque conviva” con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.

Concetto di “socio di maggioranza”

Per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza, anche in-diretta, relativa delle quote o azioni della società interessata.

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote o azioni.

ALLEGATO 4 Applicazione dell'imposta di bollo

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare, l'Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine mentre nell'Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.

L'articolo 3 dell'Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

In caso di aggregazione di soggetti pubblici e privati l'imposta di bollo deve essere versata.

In caso di beneficiari “plurimi” nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà dichiarare: “di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della L... art.... /di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di ... euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative”.

Esenzioni dagli obblighi di bollo

L'elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972

– Cittadini che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3);



- Enti pubblici per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (Allegato B art. 16);
- Società agricole (Allegato B art. 21 bis);
- Società cooperative (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis);
- Cooperative sociali (L. 266/1991 art. 8);
- ONLUS e federazioni sportive (Allegato B art. 27 bis).



ALLEGATO 5 Istruzioni per la compilazione della dichiarazione ai fini della regolarità contributiva

Datori di lavoro: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.

Lavoratori autonomi: soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Committenti/Associanti: soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti): soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è richiesto il DURC.